

ORDINE DEL GIORNO n. 1818

Oggetto: Incremento del finanziamento delle leggi regionali vigenti che prevedono l'assegnazione di contributi ai comuni, per contrastare le riduzioni disposte dal Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026, in particolare per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

Il Consiglio regionale

premessi che

- l'articolo 3 (Principio di sussidiarietà) dello Statuto regionale prevede, tra le altre cose, che la Regione, ispirandosi al principio di sussidiarietà, ponga a fondamento della propria attività legislativa, amministrativa e di programmazione la collaborazione con le Province, i Comuni, le Unioni montane, nonché le forme associative comunali;
- il tema dello sviluppo economico, sociale e territoriale trova collocazione agli articoli 4, 5 e 8 dello Statuto;

evidenziato che secondo dati di IRES Piemonte, aggiornati al 2022, i comuni piemontesi con meno di 1.000 abitanti sono 595; la nostra regione si classifica al primo posto tra quelle con il maggior numero di piccoli comuni;

ricordato che

- le aree territoriali con caratteristiche di montanità, limitata dimensione demografica e bassa densità di popolazione, presentano, nella maggioranza dei casi, problematiche specifiche derivanti da possibili diseconomie di scala nella gestione dei servizi pubblici, nonché difficoltà nei collegamenti infrastrutturali e nel garantire i servizi ad una popolazione dispersa su territori estesi e scarsamente popolati;
- per quanto concerne, nello specifico, il Piemonte, ciò che è emerso in maniera preponderante è che “i comuni e le aree maggiormente marginali sono spesso caratterizzate da più parametri socio-economici negativi che, essendo correlati tra loro, al peggiorare dell'uno si innesca un peggioramento dell'altro: un territorio con scarsa consistenza demografica e un indice di vecchiaia molto alto, privo di servizi base alle famiglie residenti, soffre anche di uno scarso dinamismo economico, a cui si collega un tasso di occupazione tendenzialmente stabile o in declino, la desertificazione commerciale con la chiusura delle attività economiche principali. Spesso, inoltre, sono zone in via di abbandono o poco attrattive per nuovi residenti perché poco accessibili e di difficile collegamento, in termini di tempi e distanze, verso i principali centri urbani più prossimi, in cui sono presenti servizi di livello sovralocale” (fonte: “La marginalità della montagna italiana e del Piemonte” – Contributo di ricerca n. 331/2022 di IRES Piemonte);

sottolineato che

- nell'ambito delle proprie politiche pubbliche, la Regione prevede azioni o specifiche misure di sostegno, anche di carattere finanziario, in conto capitale, a sostegno dei comuni piemontesi;
- la Regione Piemonte, infatti, sostiene il finanziamento delle opere e dei lavori pubblici realizzati dai comuni sul territorio regionale in base all'articolo 2 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18;
- altra misura settoriale di rilievo risulta essere quella prevista dalla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 che, all'articolo 4 prevede, tra gli altri, interventi di miglioramento dell'edilizia scolastica e al successivo articolo 22, comma 3, stabilisce che i beneficiari siano gli "enti locali territoriali o loro associazioni";
- la legge regionale 5 aprile 2019, n. 14 ha dettato, inoltre, disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna, prevedendo, anche attraverso la istituzione di un apposito fondo regionale, la promozione dello sviluppo sociale ed economico dei territori montani e marginali, ai fini della riduzione delle sperequazioni e delle diseguaglianze e del riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane, nonché della salvaguardia del territorio e della valorizzazione delle risorse culturali e delle tradizioni locali. In particolare, l'articolo 7 individua i livelli essenziali di servizi pubblici nelle aree montane, tra cui le spese di investimento inerenti i presidi sanitari e socio-assistenziali delle aree montane, nonché quelle per rendere disponibili i servizi internet a banda ultra larga;

sottolineato, altresì, che

- in una recente relazione di sintesi della Consulta Piccoli Comuni ed Unioni di Comuni di ANCI Piemonte, sono state individuate quali priorità da attuare le seguenti:
 - superamento del Digital Divide;
 - rilancio dell'appetibilità e competitività dei piccoli comuni, anche attraverso il finanziamento dei comuni individuati quali marginali;
 - contrasto allo spopolamento attraverso azioni di sviluppo e fiscalità di vantaggio a favore dei comuni più marginali;
 - sostegno green economy;
 - incentivazione di una sanità più vicina al cittadino mediante la c.d. medicina territoriale;
 - garanzia di istruzione di qualità anche nei piccoli comuni al fine di scongiurare il rischio di un crescente impoverimento delle comunità e dei servizi;

richiamati l'articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), che recita: "Per l'anno 2019, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale (...) I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati (...) con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 40.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 50.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 70.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 100.000 euro ciascuno";

considerato che

- il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, all'articolo 30, comma 14 bis prevede che: "Per stabilizzare i contributi a favore dei comuni allo scopo di potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile di cui al comma 3, a decorrere dall'anno 2021 è autorizzato, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, l'avvio di un programma pluriennale per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. A tale fine, con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno, è assegnato a ciascun comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti un contributo di pari importo, nel limite massimo di 160 milioni di euro per l'anno 2021, 168 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 172 milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 132 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033 e 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2034";
- la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) all'articolo 1, comma 29, prevedeva, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di:
 - a. efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
 - b. sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- la medesima legge, all'articolo 1, comma 30, stabiliva che i contributi di cui al comma 29 venivano attribuiti ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018 come di seguito indicato:
 - a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti contributo pari ad euro 50.000;
 - b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti contributo pari ad euro 70.000;
 - c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti contributo pari ad euro 90.000;
 - d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti contributo pari ad euro 130.000;
 - e) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti contributo pari ad euro 170.000;
 - f) ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti contributo pari ad euro 210.000;
 - g) ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti contributo pari ad euro 250.000;

preso atto che

- il decreto 14 gennaio 2020, all'articolo 1, prevedeva che, in applicazione del comma 29 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, fossero assegnati contributi ai comuni per investimenti destinati ad opere pubbliche di cui al richiamato articolo 30, comma 14-bis della legge 28 giugno 2019, n. 58 e che tali contributi, pari complessivamente a 497.220.000,00 euro, venissero attribuiti, in base alla quota stabilita per fascia di popolazione;
- il decreto del Ministero dell'Interno 29 gennaio 2021, in base all'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, così come sostituito dall'articolo 51, comma 1, lettera a) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, prevedeva, per le finalità sopra richiamate, l'assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti di contributi, nel limite massimo di 160 milioni di euro per l'anno 2021; sulla base di tale disponibilità finanziaria l'importo del contributo da assegnare a ciascuno dei 1.968 comuni italiani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti risultava pari ad euro 81.300,81;
- il decreto del Ministero dell'Interno 18 gennaio 2022 prevedeva l'assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti di contributi, nel limite massimo di 168 milioni di euro per l'anno 2022 per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile; per le predette finalità venivano stanziati 168 milioni di euro e sulla base di tale disponibilità l'importo del contributo da assegnare a ciascuno dei 1996 comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti risultava pari ad euro 84.168,33;
- il decreto del Ministero dell'Interno 20 gennaio 2023 per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 assegnava a ciascun comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti un contributo di pari importo entro i limiti massimi annuali ivi indicati, fissati, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, nell'importo massimo di 168 milioni di euro;

evidenziato che

- l'articolo 1, comma 510, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026) ha disposto quanto di seguito riportato: "Le risorse di cui all'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono ridotte in misura pari a 44 milioni di euro per l'anno 2024, a 14 milioni di euro per l'anno 2025 e a 26 milioni di euro per l'anno 2027";
- il citato articolo 30, comma 14-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, come detto, prevedeva invece di stabilizzare i contributi a favore dei comuni allo scopo di potenziare determinati investimenti, autorizzando, a decorrere dall'anno 2021, l'avvio di un programma pluriennale per la realizzazione di richiamati interventi, assegnando a ciascun comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti contributo di pari importo, nel limite massimo di 160 milioni di euro per l'anno 2021, di 168 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 172 milioni di euro per l'anno 2024, di 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, di 132 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033 e di 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2034;

- in merito ai profili di quantificazione che vedono, come detto, la riduzione delle risorse in misura pari a 44 milioni di euro per l'anno 2024, a 14 milioni di euro per l'anno 2025 e a 26 milioni di euro per l'anno 2027, il Dossier della Camera dei Deputati relativo alla Legge di bilancio 2024 ha evidenziato quanto di seguito: “Si tratta degli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile” ed in conseguenza di ciò “appare necessario che il Governo chiarisca se la riduzione delle risorse non sia suscettibile di pregiudicare l’attuazione del programma pluriennale di interventi finanziato con le medesime risorse che potrebbe essere già stato avviato dai comuni destinatari dei contributi”;

valutato che in data 29 gennaio 2024 la Presidenza dell’Unione nazionale Comuni e Comunità Enti montani (UNCCEM), associazione alla quale afferiscono molti dei comuni con popolazione inferiore ai mille abitanti, auspicando un reintegro del fondo per il 2024 e per i prossimi anni, dichiarava: “Si tratta della quarta annualità. Dovevano essere 85mila euro per ciascun Comune, anno 2024. Invece sono 58mila. I contributi per i Comuni sotto i mille abitanti diminuiscono notevolmente, dopo due anni in cui erano stati superiori agli 80mila euro (annui). Doveva essere così anche questa volta invece scendono per effetto dei tagli in legge di bilancio 2024 al fondo complessivo. (...) Il fondo totale 2024 passa da 172 milioni di euro a 128 milioni. (...)”;

ritenuto che la prospettiva di un diverso modello di sviluppo per i piccoli comuni, soprattutto quelli in situazione di maggiore disagio, così come per le aree rurali a bassa densità demografica, le aree montane, periferiche e interne, passa necessariamente attraverso la continuità di erogazione dei fondi, sia statali che regionali, in modo particolare se destinati a progetti, come quelli di cui di cui all’articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, già in fase di avanzata realizzazione

impegna la Giunta regionale

- a valutare la possibilità di attivarsi con urgenza nei confronti del Governo nazionale e del Parlamento - avanzando la questione anche in sede di Conferenza delle Regioni - affinché sia individuato in tempi rapidi uno strumento legislativo idoneo a far sì che il fondo complessivo - di cui articolo 30, comma 14-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 - decurtato per l’anno 2024 con la relativa legge di bilancio (passando da 172 milioni di euro a soli 128 milioni di euro) sia ripristinato in base alle previsioni iniziali e venga, così, assicurata la continuità dell’erogazione dei fondi previsti per le annualità successive;
- a valutare la possibilità di prevedere, in sede di approvazione del “Bilancio di previsione finanziario 2024-2026”, un adeguato incremento di risorse finanziarie regionali a valere su tutte le leggi a favore dei comuni piemontesi, con particolare attenzione a quelli con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti.

====oOo====

Testo del documento votato con modifiche e approvato all’unanimità nell’adunanza consiliare del 4 aprile 2024